



ALLEGATO 8

**DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUI DIVIDENDI MATURATI DAL
_____ AL _____**

1. CODICE DELLO STATUS DELLA DICHIARAZIONE

(Compilazione a carico del contribuente che presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, con autodichiarazione o rettifica della dichiarazione prima dell'emissione del provvedimento)

(1 presentazione dopo la scadenza del termine, 2 autodichiarazione, 3 rettifica precedente all'emissione del provvedimento)

2. DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

(Nome e cognome)

(Codice fiscale)

(Dati relativi alla residenza: località, via, numero civico)

(indirizzo di posta elettronica)

(CAP, Ufficio postale)

(numero telefonico)

Paese di residenza:
(specificare)

Repubblica di Slovenia

altro:

3. DATI RELATIVI AL SOGGETTO EROGATORE DEI DIVIDENDI

	Ragione sociale	Sede (località, via, numero civico, CAP)	Stato	Codice fiscale o altro numero identificativo
1.				
2.				
3.				

4. DATI RELATIVI AI DIVIDENDI

	Data di percezione dei dividendi	Tipologia dei dividendi	Dividendi (in EUR)	Imposta estera (in EUR)	Stato	Chiedo l'esonero ai sensi della Convenzione internazionale (paragrafo, articolo)
1.						
2.						
3.						

* * * * *

5. ALLEGATI

Allegati (*elenco dei documenti, allegati alla dichiarazione, atti a comprovare i dati riportati*):

- 1.
- 2.
- 3.

Luogo....., data.....

.....
Firma del contribuente

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUI DIVIDENDI

1. INTRODUZIONE

La dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito derivante dai dividendi deve essere presentata dal contribuente all'autorità tributaria entro il 28 febbraio dell'anno corrente per l'anno precedente, qualora i dividendi siano corrisposti dalla persona che non è pagatore dell'imposta. La dichiarazione si può presentare anche tramite il portale eDavki, se il contribuente possiede il certificato digitale (SIGEN-CA, POŠTA@CA, HALCOM CA, AC NLB). Maggiori dettagli relativi all'uso delle operazioni fiscali elettroniche si possono consultare sulla pagina web: <http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx>

2. INSERIMENTO DEL CODICE DELLO STATUS DELLA DICHIARAZIONE

(1) Lo status della dichiarazione presentata viene indicato con l'inserimento dell'apposito numero in base al contenuto o allo scopo della dichiarazione in conformità con le disposizioni degli artt. 62 – 64 della Legge di procedura tributaria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 13/11 – testo ufficiale riveduto; in seguito denominata Legge ZDavP-2). La casella non deve essere compilata in caso di presentazione della prima dichiarazione per il periodo o viene compilata unicamente, **quando la dichiarazione viene presentata con implementazione delle disposizioni della Legge ZDavP-2 che regolano la presentazione successiva o le rettifiche della dichiarazione.**

(2) Codice 1

Il contribuente che presenta la dichiarazione in ritardo e per motivi giustificabili, può presentare presso l'Autorità tributaria competente, ai sensi dell'art. 62 della Legge ZdavP-2, la domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a motivare nella domanda il motivo del ritardo ed allegarvi i giustificativi. Per motivi giustificabili s'intendono circostanze che il contribuente non ha potuto prevedere o prevenire e tali da impedire la compilazione o la presentazione della dichiarazione nei termini prescritti. Il contribuente è tenuto a presentare la domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione entro otto giorni dalla cessazione dei motivi per il ritardo, e comunque entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Di norma, il contribuente è tenuto ad allegare la dichiarazione alla domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione. Qualora i motivi che impediscono la compilazione o la presentazione della dichiarazione permangano ancora all'atto della presentazione della domanda, il contribuente sarà libero di presentare la domanda per la presentazione posticipata della dichiarazione senza allegarvi la dichiarazione, con l'obbligo di indicare il termine entro il quale verrà presentata la dichiarazione. Qualora l'Autorità tributaria competente conceda la presentazione della dichiarazione successivamente alla scadenza del termine prescritto, viene fissato il termine di presentazione della dichiarazione con un provvedimento. Il contribuente che presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, ai sensi dell'art. 62 della Legge ZdavP-2, è tenuto ad inserire nella rubrica "Codice dello status della dichiarazione" il numero 1 (presentazione dopo la scadenza del termine).

(3) Codice 2

Qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione nel termine prescritto e non adempia i criteri per la presentazione della dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto oppure abbia indicato nella dichiarazione, in base alla quale l'Autorità tributaria aveva già emesso il provvedimento di imposizione, dati non veritieri, non corretti o incompleti, il contribuente potrà presentare, ai sensi dell'art. 63 della Legge ZdavP-2, entro e non oltre la notifica del provvedimento di imposizione o entro l'avvio dell'ispezione tributaria di controllo o entro l'avvio della procedura relativa alla violazione o del procedimento penale, la dichiarazione dei redditi con autodichiarazione. Ai sensi dell'art. 396 della Legge ZDavP-2 il contribuente che ha presentato la dichiarazione mediante autodichiarazione non viene sanzionato per la violazione se corrisponde l'imposta calcolata indicata nell'autodichiarazione. Il contribuente non può presentare una nuova autodichiarazione per i debiti in relazione ai quali ha già presentato l'autodichiarazione. Il contribuente che presenta la dichiarazione in base all'autodichiarazione ai sensi dell'art. 63 della Legge ZDavP-2, è tenuto ad inserire nella rubrica "Codice dello status della dichiarazione" il numero 2 (autodichiarazione).

(4) Codice 3

Il contribuente è libero di rettificare la dichiarazione dei redditi presentata all'Autorità tributaria in conformità con l'art. 64 della Legge ZDavP-2, entro e non oltre l'emissione del provvedimento di

imposizione. Il contribuente che rettifica la dichiarazione presentata prima dell'emissione del provvedimento di imposizione, è tenuto ad inserire nella rubrica "Codice dello status della dichiarazione" il numero 3 (rettifica precedente all'emissione del provvedimento).

3. INSERIMENTO DI DATI SUL CONTRIBUENTE

(1) Vengono inseriti i dati identificativi di base del contribuente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono).

4. INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI DIVIDENDI

(1) Il contribuente riporta la **data di percezione dei dividendi** (gg.mm.AAAA).

(2) Nella colonna "Tipologia dei dividendi" va iscritto il codice corrispondente al reddito percepito relativo a:

1. i dividendi (terzo comma dell'articolo 90 della Legge sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 13/11 – testo ufficiale riveduto; di prosieguo: ZDoh-2);
2. la distribuzione dissimulata di utili prevista dalla normativa in materia dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche;
3. l'utile distribuito in relazione ai titoli di debito che garantiscono la partecipazione all'utile del soggetto erogatore;
4. il reddito derivante dalla distribuzione dell'utile netto del fondo comune d'investimento o dalla distribuzione dei proventi del fondo comune d'investimento, eccetto il reddito conseguito dal contribuente in base alla distribuzione dei proventi del fondo comune d'investimento sotto forma di interessi (articolo 90, comma 4, punto 3, della Zdoh-2).

(3) Nella colonna "**Dividendi (in EUR)**" va indicato l'importo dei dividendi percepiti, espresso in euro con due cifre decimali – arrotondato al centesimo di euro. Per i redditi percepiti in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data di percezione dei dividendi.

(4) Se l'imposta sui dividendi è stata pagata all'estero, il contribuente riporta nella colonna "Imposta estera (in EUR)" l'importo dell'imposta corrisposta all'estero, espresso in euro con due cifre decimali – arrotondato al centesimo di euro. Per tali importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data di percezione dei dividendi. Il contribuente che chiede la detrazione dell'imposta pagata all'estero deve allegare alla dichiarazione i documenti idonei a comprovare gli obblighi fiscali all'estero ed in particolare l'importo dell'imposta estera e della base imponibile nonché l'assolvimento definitivo ed effettivo dell'imposta all'estero.

(5) Nella colonna "**Stato**" occorre riportare lo Stato in cui il reddito è stato conseguito.

(6) Nella colonna "**Chiedo l'esonero ai sensi della Convenzione internazionale (comma, articolo)**" va indicato il numero dell'articolo e del paragrafo della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata fra la Repubblica di Slovenia e lo Stato estero che interessa, in virtù della quale il contribuente chiede l'esonero dal pagamento dell'imposta sui redditi.

5. INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL SOGGETTO EROGATORE

(1) Nel quadro vanno riportati i dati relativi ai soggetti erogatori (nome e cognome o ragione sociale, indirizzo o sede, Stato e codice fiscale). Se all'erogatore non è stato attribuito alcun codice fiscale ai sensi della ZDavP-2 e della Legge sui Servizi Tributari (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/07 – testo ufficiale riveduto, 40/09 e 33/11) indicare il numero applicato ai fini fiscali nello Stato di residenza del soggetto erogatore (codice fiscale o altro numero identificativo ai fini d'imposta). Tale dato, tuttavia, è facoltativo.

(2) Il contribuente che ha percepito redditi da più erogatori, deve esporre i dati relativi ad essi secondo lo stesso ordine progressivo con cui sono stati indicati i dati relativi ai dividendi nella tabella n. 2.

6. INDICAZIONE DEGLI ALLEGATI

(1) Il contribuente allega la documentazione comprovante i dati relativi ai redditi conseguiti (p.es. documento comprovante l'erogazione dei dividendi sotto forma di distribuzione dissimulata di utili o l'assolvimento dell'imposta all'estero e documenti analoghi).